



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 389 DEL 4.4.2001**

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 39 della F.I.G.C. pubblicato in data 30 marzo 2001:

“ “ “

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "DANTE BERRETTI" 2000/2001**

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della richiesta della Lega Professionisti Serie C che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2000/2001;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

l'emanazione del seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, con riferimento esclusivo alle gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2000/2001 organizzato dalla Lega Professionisti Serie C, il cui inizio è fissato per sabato 21 aprile 2001;

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C il lunedì ed il giovedì successivo alla disputa delle gare;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 comma 2 lett. b) e comma 4 lett. b) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso a Sede della Lega Professionisti Serie C entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il relativo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il giorno successivo alla riunione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Professionisti Serie C entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire proprie deduzioni presso la Sede della stessa Lega Professionisti Serie C, entro le ore 18.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione di gravame;
- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo il giorno successivo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

L'inoltro dei reclami sia al Giudice Sportivo (fax n. 05/367461) che alla Commissione Disciplinare (fax n. 055/367472), l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro